

Assunzioni agevolate: donne svantaggiate e vittime di violenza di genere

Gentile Cliente,

Dal 1° gennaio 2024, gli incentivi per l'assunzione di donne in situazioni di svantaggio tornano alla previsione normativa dettata dalla legge n. 92/2012, passando da una decontribuzione del 100% al 50% e abolendo il massimale di esenzione di 8mila euro annuo.

Pertanto, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate dal 1° gennaio 2024, è possibile applicare un esonero contributivo pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi INAIL.

Inoltre, per le donne vittime di violenza di genere, per il triennio 2024-2026, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Con questa informativa intendiamo offrirti una rapida panoramica delle novità e dare risposta a quelle che certamente sono le domande più frequenti.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Assunzioni agevolate: donne svantaggiate e vittime di violenza di genere...1

Esonero donne svantaggiate.....	2
Dal 1° gennaio 2024	2
Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo	3
Condizioni per la fruizione dell'esonero	3
Esonero donne vittime di violenza di genere	4
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.....	4
Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo	5

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Esonero donne svantaggiate

Dal 1° gennaio 2024

Per le assunzioni a tempo indeterminato, per le assunzioni a tempo determinato fino a 12 mesi e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024, allo scopo di promuovere l'occupazione delle donne svantaggiate, il datore di lavoro ha la possibilità di godere di un esonero contributivo come di seguito descritto:

Il beneficio è riconosciuto:

- per le assunzioni a tempo determinato;
- per le assunzioni a tempo indeterminato;
- per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.

L'incentivo può essere accordato anche all'agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.

Sono esclusi:

- I rapporti di apprendistato;
- I contratti di lavoro domestico;
- I contratti di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulati a tempo indeterminato;
- Le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La misura dell'incentivo è pari al:

- 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, inclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL

La durata del beneficio è pari a:

- 18 mesi per i contratti stipulati a tempo indeterminato;
- 12 mesi per i contratti stipulati a tempo determinato;
- 18 mesi per i contratti sottoscritti a tempo determinato, ma trasformati, prima della scadenza, a tempo indeterminato.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

La previsione normativa è da intendersi in riferimento alle "assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate", ovvero:

- donne con almeno cinquant'anni di età e "disoccupate da oltre dodici mesi";
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".

Condizioni per la fruizione dell'esonero

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione;
- rispetto dell'incremento occupazionale.
- L'agevolazione è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
 1. dimissioni volontarie;
 2. invalidità;
 3. pensionamento per raggiunti limiti d'età;
 4. riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
 5. licenziamento per giusta causa.

Esonero donne vittime di violenza di genere

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026

I datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne vittime di violenza, possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 100% e nel limite massimo di 8mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Condizioni di spettanza:

Per poter fruire dell'agevolazione è necessario che:

- la vittima di violenza sia disoccupata
- e percettrice del Reddito di libertà.

Il beneficio è riconosciuto:

- per le assunzioni a tempo determinato;
- per le assunzioni a tempo indeterminato;
- per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.

Sono esclusi:

- I rapporti di apprendistato;
- I contratti di lavoro domestico;
- I contratti di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulati a tempo indeterminato;
- Le prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La misura dell'incentivo è pari al:

100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La durata del beneficio è pari a:

- 24 mesi per i contratti stipulati a tempo indeterminato;
- 12 mesi per i contratti stipulati a tempo determinato;
- 18 mesi per i contratti sottoscritti a tempo determinato, ma trasformati, prima della scadenza, a tempo indeterminato.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

La previsione normativa è da intendersi in riferimento ai datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata "Reddito di libertà".

Tale misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Condizioni per la fruizione dell'esonero

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:

- ➔ rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- ➔ assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- ➔ rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- ➔ applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione.